

Valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali: il territorio presenta una congenita valenza naturalistica e paesaggistica sulla quale far leva per uno sviluppo di attività legate al turismo rurale con un ruolo multifunzionale dell'agricoltura legata all'artigianato locale e, più in generale, della diversificazione economica attuata attraverso attività di "valorizzazione dei paesaggi e della cultura locale".

E' opportuno attivare indirizzi di sviluppo comunali atti a tutelare e valorizzare la qualità dell'ambiente e delle biodiversità, a diffondere pratiche di coltivazione biologica ed a costruire reti e corridoi naturalistici oltre a quelli già presenti e pubblicizzati dalla comunità montana di appartenenza; gli strumenti da attivare riguardano:

- utilizzo degli strumenti finanziari forniti dal PSR 2007-2013 per la creazione e la manutenzione delle aree ambientali di pregio e la promozione di pratiche agricole di tipo biologico e/o integrate
- prevedere l'introduzione di aree protette attraverso la rete Natura 2000, ancora in corso di elaborazione presso la Regione Calabria poichè l'appartenenza ai siti di natura 2000 determina l'accesso a forme di finanziamento e di tutela previste dall'UE
- creazione di aree di svago, percorsi naturalistici in parte presenti e pubblicizzati a cura della Comunità Montana di cui il comune fa parte
- utilizzazione delle agevolazioni previste dal PSR per le zone svantaggiate al fine di limitare lo spopolamento e fornire integrazioni al reddito

Sfruttamento silvicolo e risorse naturali

Una parte del territorio comunale è boscato e l'importanza del bosco è notevole sia per:

- la funzione protettiva e di tutela del suolo attraverso l'azione regimante delle acque, la difesa dall'erosione, dalle frane, dalle valanghe, dal vento ecc.
- la Funzione turistico-ricreativa e di salvaguardia dell'ambiente naturale
- la Funzione produttiva

La funzione produttiva (quindi lo sfruttamento della produzione legnosa) può coesistere con le altre funzioni se svolta in maniera programmata attraverso piani di assestamento forestale.

Le superfici boscate possono rappresentare una ricchezza del territorio attivando vari strumenti quali l'utilizzo del PSR 2007/2013 per la creazione di una filiera del legno tramite la

promozione dello sfruttamento forestale da attuarsi con piani di assestamento che salvaguardino nel tempo l'aspetto ambientale e idrogeologico del territorio

DEFINIZIONE DELLE AREE AGRICOLE

Per la definizione delle aree agricole si è proceduto alla valutazione di parametri relativi al suolo e fisico climatici, in particolare acclività, altezza s.l.m. caratteristiche del suolo.

L'analisi dello stato di fatto evidenzia la presenza di un sistema agricolo di tipo attivo con tendenze ad evolversi in un sistema intensivo.

Le linee guida indicano la suddivisione del territorio in n° 6 sottozone :

Sottozona E1: aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. vocazionali e specializzate.

Sono le aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai ecc), produzioni frutticole/floricole tipiche (clementine, bergamotto, cedro, gelsomino, ecc. ed in genere colture limitate ad ambiti territoriali e microclimatici di modesta dimensione), aree vocazionali per colture specializzate (cipolla di Tropea, pomodoro di Belmonte, patate della Sila, ecc.) ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche (pioppeti, pinete, castagneti, ecc.).

Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi una solida organizzazione economica e produttiva.

Sottozona E3: Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.

In tali aree poste in genere a ridosso delle cinte perturbane sono presenti aggregati abitativi e tipologie rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale.

Sottozona E4: Aree boscate o da rimboschire.

Sono: aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento; aree già boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto delle zone percorse da fuoco).

Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti.

Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, ma di alto valore paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, spesso a forte pendenza ed a rischio di erodibilità e di forte instabilità idrogeologica.

In queste aree potrebbero attuarsi attività agro-ambientali (colture biologiche), colture ed allevamenti alternativi a carattere molto estensivo, quali allevamenti avifaunistici, apicoltura ecc., ed iniziative di recupero in termini forestali.

In questa sottozona vanno incluse tutte le aree in cui siano già operanti vincoli diversi (idrogeologici, paesaggistici di rispetto fluviale e P.A.I., di rispetto stradale, zone Parco ecc. già perimetrata e con specifiche limitazioni di destinazione d'uso.

Sottozona E6: Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale.

Sulla base delle indicazioni delle linee guida regionali, sono state individuate le sottozone che vanno dalla E1 alla E5 (Tavola QAP-11). Le aree E1 sono quelle poste interessate dalla presenza di vigneti intensivi da vino che ricadono nell'area della DOC Savuto individuate con DPR del 19/05/1975 (vedi allegato 2) con una potenzialità di produzioni certificate nel campo vitivinicolo.

Le aree E2 rappresentano quelle a buona valenza agricola e sono ubicate nelle porzioni territoriali a bassa acclività con prevalenza di oliveti e seminativi interessanti alcune aree a Nord ed Ovest del territorio comunale, le pianure interne, la terrazza di Piano di Stia e Campodorato e le sponde del Savuto .

Le aree E3 corrispondono a quelle poste in prossimità dei centri abitati e comunque in aree a minore vocazionalità agricola per caratteristiche intrinseche del terreno e del territorio.

Le aree E4 sono quelle attualmente boscate o da rimboschire mentre le aree E5 rappresentano quelle a maggiore valenza naturalistica, paesaggistica e di tutela territoriale: in particolare

interessa tutta la porzione Est del territorio comunale fino al Monte Mancuso. Riguardo le aree percorse da incendio censite e fornite, si è tenuto conto degli incendi che hanno riguardato le aree prossime ai boschi esistenti o quelle boscate relativi agli anni 2005-2006, on essendo disponibili dati per gli anni successivi e precedenti.

Le aree E5 sono quelle interessate da vincoli PAI con un'area di pertinenza attorno al vincolo e le aree indicate dagli studi geologici come non idonei alla edificazione.

Riguardo infine la sottozona E6 va fatto presente che il comune di Nocera Terinese non ha effettuato la rilevazione delle aree soggette ad usi civici; da una ricerca catastale dei terreni di proprietà del comune di Nocera Terinese non sono emersi dati probanti che possano indicare con certezza la presenza di terreni soggetti ad uso civico o altro tipo di proprietà collettiva.

VINCOLI SULLA DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI AGRICOLI: Classificazione aziendale

Le linee guida individuano le seguenti forme di classificazione delle azienda agricola:

T0: azienda non soggette ad alcuna forma di tutela: rientrano tutte quelle aziende di modesta o nessuna valenza economica e sociale e tutti quegli accorpamenti che non presentano alcuna valida destinazione. Possono essere interessati ai piani di riordino fondiario o ceduti per primi ad usi extra agricoli

T1 aziende soggette a parziale tutela: in questa categoria rientrano le aziende dedite in prevalenza a colture erbacee di pieno campo con modesti livelli organizzativi, bassi costi produttivi e basso indice di occupazione; Favorire il riordino fondiario, agevolare interventi di miglioramento agrario e vincolare gli interventi edilizi ad un piano organico di miglioramento aziendale.

T2: Aziende soggette a tutela: aziende con buona organizzazione e produttività fondiaria di interesse economico e sociale per il territorio. Vanno tutelate contro l'estansione degli insediamenti extraagricoli e gli interventi edificatori devono essere limitati ai fabbisogni produttivi scaturenti da un piano di miglioramento aziendale

T3: aziende soggette ad elevata tutela: aziende a notevole importanza produttiva ed occupazionale e ad alto impegno imprenditoriale. Tali aziende in generale non devono essere interessate da sottrazioni di suolo per usi extra agricoli se non per esigenze inderogabili e

quando non sia possibile recuperare le aree strettamente necessarie nelle aziende appartenenti a classi di minore tutela

Sono quindi state prese in considerazione le aree ad utilizzazione agricola e la loro importanza nel sistema complessivo locale (Tavola QPA-10). Le aree con aziende T3 sono quelle ubicate nelle zone più vocate in particolare le aree dove è presente la coltura della vite da vino in maniera intensiva per la produzione del vino DOC Savuto. Le aziende T2 sono quelle dove è riscontrabile una discreta attenzione alle attività agricole con buone caratteristiche pedologiche ed una discreta azione in termini di investimenti in capitali e lavoro oltre che interessate da colture tipiche del paesaggio locale, in particolare dell'oliveto. Le aziende T1 e T0 individuate rientrano nei parametri indicati nelle linee guida.

UNITÀ AZIENDALE MINIMA

L'unità minima aziendale rappresenta, dal punto di vista economico quella di ampiezza sufficiente ad assorbire l'impegno di lavoro di una famiglia e capace di assicurare ad essa un reddito sufficiente. Normalmente essa deve fornire 2100 ore di lavoro (n° 1 ULU) e un reddito comparabile con quello percepito da altre attività produttive.

I concetti espressi di seguito valgono per tutte le sottozone individuate.

Allo scopo di individuare l'unità aziendale minima si procederà a dare le seguenti indicazioni.

Requisito del tempo di lavoro e della superficie

Per la individuazione delle ULU, sono utilizzabili le tabelle ettaro coltura di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 806 del 03/11/2008 (all. 4); dal tipo di coltura (o allevamento) presente sarà quindi possibile desumere le ULU necessarie per la costituzione di una unità aziendale minima (UAM) che varierà a seconda della destinazione colturale del fondo. Nell'allegato 4 viene riportata integralmente la tabella di riferimento.

In ogni caso la UAM non deve essere inferiore a 10000 mq.

Requisito del reddito:

Per quel che riguarda il requisito del reddito va tenuto conto della situazione economico-sociale del territorio che seppure in condizioni di minore difficoltà risente comunque dei difetti dell'agricoltura calabrese (frammentazione, difficoltà strutturali alti costi ecc.): la combinazione di questi fattori non consentirebbe, allo stato attuale, di conseguire redditi comparabili ad altre attività produttive; in tale ottica va quindi individuato un reddito che consenta quanto meno il sostentamento minimo di una famiglia che conduca una unità aziendale minima; a tale scopo può essere considerato come riferimento (una volta soddisfatto il requisito del tempo di lavoro) il raggiungimento del 60% del reddito di riferimento extra agricolo calcolato per la Calabria dall'ISTAT (€ 19.967,00 per l'anno 2007) Entrambi i requisiti (reddito e ore lavorative) dovranno essere dimostrati attraverso la presentazione di un piano di Miglioramento aziendale a firma di tecnico abilitato del settore agricolo (Dottore Agronomo, Perito agrario, Agrotecnico)

ALLEGATI

all. 1: Carta dei suoli

all.2: delimitazione DOC "Savuto"

all 3: Disciplinare DOC Savuto

all. 4: tabella ettaro coltura

Dott. Agr. Orazio Conti

Denominazione di origine controllata dei vini "SAVUTO"

D.P.R. 19/MAGGIO/1975

Disciplinare di produzione

Art 1

La denominazione di origine controllata "Savuto" è riservata ai vino rosso e vino rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2

I vini a DOC "Savuto" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto come Magliocco e Arvino) dal 35 al 45%;

Greco nero, Nerello Cappuccio, Magliocco Canino e Sangiovese, da soli o congiuntamente dal 30 al 40% con la presenza massima del 10% per il Sangiovese Malvasia bianca e Pecorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25%.

Art 3

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei comuni di:

in provincia di Cosenza

Rogliano, Santo Stefano di Rogliano,,Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra d'Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scagliano, Carpanzano,

in provincia di Catanzaro

Motta Santa Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, San Mango d'Aquino, Nocera Terinese, Conflenti.

Tale zona è così delimitata:

il limite parte dalla foce del fiume Oliva seguendo il corso fino ad incontrare la statale Terrati – Aiello Calabro (SS n. 108), che segue verso nord – est, fino ad incrociare in località Piano Lago, la strada statale n. 19 in prossimità del km. 290,000, segue quest'ultima fino all'abitato di Rogliano, da qui prosegue lungo la strada provinciale Rogliano – Parenti fino al ponte Ischia romana per scendere lungo la riva sinistra del fiume Savuto fino all'altezza della stazione della ferrovia calabro – lucana di Parenti, da qui il confine corre lungo la strada ferrata calabro – lucana fino alla stazione di Carpanzano, segue verso sud la strada che passando ad est del centro abitato conduce verso Casa Petrilli fino ad incontrare quella per Diano, la segue in direzione di questo centro abitato sino al km 6,800 circa dove incrocia la strada per Agrifoglio, che segue verso est sino ad incontrare la quota 777 (località Castello), da qui segue una retta verso sud sino alla quota 556 sulla strada provinciale che conduce a Pedivigliano, segue tale strada sino al km. 17,000.

Da qui prosegue lungo questa strada sino all'inizio dell'abitato di Motta Santa Lucia e quindi lungo quella che porta al centro abitato del comune di Conflenti Inferiore per proseguire poi lungo la provinciale in direzione sud – ovest sino a Nocera Terinese dopo aver attraversato Martirano Lombardo e San Mango d'Aquino; da Nocera Terinese segue la strada statale n. 18 (Tirrena inferiore) fino ad incontrare il confine del comune di Falerna in località Piano della Corte, segue quindi tale confine comunale in direzione ovest raggiungendo la costa, quindi verso nord lungo la medesima sino alla foce del fiume Oliva da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC

Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC "Savuto" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

"Savuto", in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a: 11,00 tonnellate/ettaro

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.